

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Stefani e Renata Saltori, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Trento, Salita Ronzel, n. 4

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è per legge domiciliato

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. Cat. A.12.2010/95/Imm. di data 24 settembre 2010 del Questore della Provincia autonoma di Trento concernente il rigetto della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato avanzata dal ricorrente *****.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 19, comma 2, del T.U. n. 286 del 1998 "non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti... c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado (secondo ex L. n. 94/2009) o con il coniuge, di nazionalità italiana";

- che in base all'art. 28 del D.P.R. n. 394 del 1999 "quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno... per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico";

- che l'istante ha fatto ingresso sul territorio nazionale in data 14.12.2006 con un visto rilasciato dalle competenti autorità consolari per motivi di lavoro e che successivamente gli è stato rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari per effetto della convivenza con il cittadino italiano *****, parente entro il quarto grado;

Considerato:

- che in data 25.5.2010 lo straniero ha chiesto al Questore il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di famiglia in scadenza il successivo 5.6.2010, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

che la circolare del Ministro degli Interni n. 5715 del 15.9.2009 ha indicato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per quelle persone che non avrebbero più titolo al permesso per motivi di famiglia, sempre che ne ricorrano i presupposti;

- che all'atto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato, l'originario permesso era in corso di validità e che la stessa risulta motivata sull'esistenza di un regolare rapporto di lavoro;

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale di misura cautelare.
Condanna l'Amministrazione dell'Interno al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 750,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Lorenzo Stevanato, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)